

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l'art. 3, comma 4-*ter* e seguenti del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e le successive modifiche ed integrazioni apportate a tali disposizioni, regolanti i contratti di rete tra imprese;

Vista, in particolare, la previsione contenuta nel citato art. 3, comma 4-*ter*, secondo cui ai fini dell'iscrizione del contratto di rete nel registro delle imprese il contratto deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma degli articoli 24 o 25 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti, e trasmesso ai competenti uffici del registro delle imprese attraverso un modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico;

Visto il decreto ministeriale 10 aprile 2014, n. 122, emanato sulla scorta delle disposizioni sopra richiamate e recante la tipizzazione del modello standard per la trasmissione del contratto di rete al registro delle imprese;

Visto, in particolare, l'art. 1, commi 2, 3 e 4, del decreto ministeriale in ultimo richiamato, ai sensi del quale le specifiche tecniche del modello standard sono predisposte da InfoCamere S.C.p.A., approvate con decreto del Ministero dello sviluppo economico e pubblicate sul sito internet del medesimo Ministero, nonché sul sito «www.registroimprese.it»;

Vista la nota prot. n. 51410 del 16 dicembre 2014, pervenuta tramite posta elettronica certificata in data 7 gennaio 2015, con cui InfoCamere S.C.p.A. ha provveduto a trasmettere le specifiche tecniche predisposte ai sensi delle disposizioni sopra richiamate;

DECRETA



Art. 1.

- 1. Sono approvate le specifiche tecniche relative al modello standard per la trasmissione del contratto di rete al registro delle imprese riportate nell'allegato A al presente decreto.
- 2. La trasmissione per via telematica o la presentazione su supporto informatico al registro delle imprese dei contratti di rete predisposti in conformità alle specifiche tecniche approvate con il presente decreto è possibile dalla data di pubblicazione del decreto medesimo sul sito di questa Amministrazione e sul sito «www.registroimprese.it».

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)
F.to Vecchio

Roma, 7 gennaio 2015